Rapporto al messaggio 2752

Della Commissione della legislazione sul messaggio 5 ottobre 1983 concernente la modificazione dell'art. 376 CPC e l'introduzione di un nuovo art. 133 bis nella legge generale sul registro fondiario (l'istituzione del blocco del registro fondiario)

Il 25 maggio 1982 l' ono Franco Gianoni ha presentato una mozione con la quale esponeva la situazione legale carente a proposito dei diritti della moglie nella procedura di separazione o divorzio. Egli rilevava che questa si trova indifesa contro manovre subdole o inique che il marito può compiere con gli immobili acquisiti in costanza di matrimonio, e quindi computabili come sostanza coniugale. L' ono Gianoni prospettava, concludendo, soluzioni, che il Consiglio di Stato ha fatto sostanzialmente proprie, proponendole con Il messaggio del 5 ottobre 1983, che oggi discutiamo.

Il problema, quale posto dall' ono Gianoni e poi illustrato ulteriormente dal Governo, é reale, ed esige una soluzione. A garanzia del diretto della moglie a una parte degli aumenti della sostanza coniugale non é ammissibile nel diritto procedurale ticinese ordinare, quale misura provvisionale mentre é pendente azione di divorzio o di separazione personale, il blocco di un fondo del marito nel registro fondiario: é quanto ha stabilito il nostro Tribunale di appello in una recente sentenza del 17 settembre 1979, pubblicata nel Repertorio di giurisprudenza patria, 1981, pag. 81 e segg.). In realtà, l' art. 960 CC prevede sl la possibilità di chiedere e ottenere l' iscrizione a registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre, a carico di un immobile determinato. Tuttavia, questa misura può riferirsi solo a pretese personali di carattere obbligatorio che stiano in relazione diretta con il fondo (DTF 104 II 176 consid. 5).

Ora, la parte della moglie agli aumenti coniugali non ha un rapporto diretto con immobili eventuali (DTF 108 II 512): in realtà, la relativa pretesa non ha carattere d’ indennità e la moglie non può esigere una prestazione in natura, ad esempio un determinato elemento patrimoniale (DTF 100 II 74).

Come l' ono Gianoni ha rilevato nella mozione, l' iscrizione d' una restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell' art. 960 CC puo essere ottenuta dalla moglie solo a garanzia della restituzione in natura degli immobili apportati: ma questo non é il problema che ci concerne (o non risolve completamente le preoccupazioni esposte). il Tribunale federale, in una sentenza recentissima (DTF 108 II 509 e segg.), ha stabilito che, nell' ambito della liquidazione del regime matrimoniale, la procedura di divorzio deve permettere al giudice di determinare in cosa consistano i beni matrimoniali, affinché egli possa nel seguito disciplinarne indettino secondo le regole applicabili. Occorre pure che la decisione presa sulla base dell' art. 145 CC possa esplicare l' effetto, ciò che rischia di non essere possibile se la qualità e la quantità dei beni sono mutati nel corso del procedimento. il giudice del divorzio deve pertanto essere autorizzato a impartire l' ordine alle parti, nell' ambito dell' art. 145 CC e sulla base del diritto procedurale, di non modificare la consistenza dei beni matrimoniali, accompagnando quest' ordine con la diffida ai terzi, di cui é necessaria la collaborazione, di non cooperare ad alcun atto che comporti la modificazione vietata. il Tribunale federale ha quindi concluso che il fine che si vuole con ciò conseguire é di interesse pubblico, dal momento che si tratta di garantire la sicurezza e l' efficacia della procedura. Ne consegue che il blocco del registro fondiario, quale misura del diritto procedurale cantonale può essere legittimamente previsto e applicato, nell' ambito della giurisprudenza e degli scopi sopra riferiti. Come il Tribunale d' appello ha rilevato nella sentenza pubblicata nel Repertorio di giurisprudenza patria dell' anno 1981, già citata, il diritto ticinese non contiene una base legale sufficiente per giustificare il blocco nei casi accennati.

Si giustifica quindi di creare questa base legale, modificando, come il Consiglio di Stato propone nel messaggio, l' art. 376 CPC e introducendo una nuova norma nella legge generale sul registro fondiario, del 2 febbraio 1983. il tenore della modifica della norma processuale e il tenore della nuova proposta, quali si leggono nel messaggio governativo, appaiono conformi e meritano di essere accettati.

Per la Commissione della legislazione:
Emilio Catenazzi, relatore
Agustoni - Bacciarini - Ballinari - Bizzozero -
Cereda - Gianoni - Giudici - Paolina - Rossi